

Statuto AMDIS – Ente del Terzo Settore (ETS)

Titolo Primo – Disposizioni generali

Articolo 1 – Denominazione, durata, sede

1.1 Ad iniziativa dei soci fondatori ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e del Codice Civile è costituita l'associazione denominata "AMDIS –Ente del Terzo Settore (ETS)", associazione di carattere nazionale, autonoma ed indipendente, retta dalle norme del presente Statuto, che può essere modificato soltanto dall'Assemblea degli Associati. La denominazione dell'associazione, in qualunque forma utilizzata, deve contenere l'indicazione Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS.

1.2 L'Associazione ha durata illimitata e ha sede legale nella città di Segrate (MI), in via Giotto 2. Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria ma obbligo di comunicazione al RUNTS. La durata dell'Associazione è illimitata.

1.3 L'Associazione ha facoltà di costituire sedi secondarie, amministrative e operative, su tutto il territorio nazionale.

1.4 L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dalle previsioni normative del "Codice del Terzo Settore" e, in quanto compatibile, dal codice civile, nonché da ogni altra normativa applicabile, di natura primaria e secondaria.

Articolo 2 – Finalità

2.1 – L'Associazione, senza scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, tra cui in particolare:

- lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lett. g) formazione universitaria e post-universitaria;
- lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.

2.2 – L'Associazione svolge inoltre attività specifiche nel campo della comunicazione digitale in sanità e medicina, volte a favorire la diffusione della conoscenza scientifica, l'aggiornamento professionale e il miglioramento dei servizi sanitari, sempre nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



2.3 – L'Associazione potrà altresì esercitare, in via accessoria e complementare, ogni altra attività di interesse generale prevista dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore, anche se non espressamente richiamata nel presente Statuto, purché coerente con le proprie finalità istituzionali e deliberata dagli organi sociali competenti.

2.4 – Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività non devono in alcun modo snaturare o prevalere sulle attività di interesse generale e hanno carattere meramente accessorio e funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali.

2.5 – L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

2.6 – L'Associazione non ha fini di lucro e destina ogni risorsa al perseguimento delle finalità statutarie.

Titolo Secondo – Gli Associati

Articolo 3 – Associati

3.1 Possono entrare a far parte dell'Associazione esclusivamente le persone fisiche, che abbiano i requisiti indicati nei commi successivi.

3.2 Possono diventare Associati Ordinari:

- i sanitari che prestano o hanno prestato servizio a vario titolo nelle strutture e/o settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale, private classificate o accreditate o medici che prestano servizio privato;
- gli specializzandi di tutte le aree sanitarie;
- i sanitari che, alla data di approvazione in Assemblea del presente Statuto, risultino regolarmente iscritti nel libro degli Associati con la qualifica di Socio Ordinario o di Socio Aderente;
- i non sanitari che hanno esperienze consolidate nell'ambito dell'healthcare.

Articolo 4 – Ammissione, Recesso ed Esclusione

4.1 L'ammissione degli associati è deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione entro 60 giorni dalla ricezione della domanda inviata dagli interessati attraverso l'apposito form sul sito <https://www.amdis.it/>. Con tale domanda gli interessati si impegnano a osservare tutte le disposizioni statutarie e regolamentari e i deliberata



W

dell'Associazione. I soci, una volta approvata la loro domanda dal Consiglio Direttivo, saranno iscritti nel Libro Soci.

4.2 In caso di rigetto, la deliberazione deve essere motivata e comunicata mezzo email all'interessato. Il richiedente può chiedere a mezzo email entro 60 giorni dalla comunicazione, che la decisione sia rimessa all'Assemblea, che decide in via definitiva nella prima convocazione utile.

4.3 La qualità di associato si conserva esclusivamente se l'associato è in regola con il versamento della quota associativa annuale.

4.4 La quota è personale, intransmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

4.5 Il mancato versamento della quota associativa entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo comporta la perdita automatica della qualifica di associato e la conseguente cancellazione dal libro soci, senza necessità di ulteriori delibere.

4.6 L'associato escluso per morosità potrà presentare una nuova domanda di ammissione, che sarà valutata dal Consiglio Direttivo.

4.7 La perdita della qualifica di associato, a qualsiasi titolo, non dà diritto alla restituzione delle quote già versate né su eventuali beni o patrimonio dell'Associazione.

4.8 La quota o contributo associativo di ogni associato è intransmissibile anche a causa di morte e non rivalutabile.

4.9 Gli associati che perdono il diritto saranno cancellati dal Libro Soci.

4.10 L'Associazione tiene aggiornato il Libro degli Associati presso la sede legale o in formato digitale. In esso sono iscritti senza indugio i nuovi associati e annotate le cessazioni. Il Libro è a disposizione degli aventi diritto per la consultazione, nel rispetto della normativa sulla privacy.

Articolo 5 – Partecipazione, Diritti e doveri e Trasparenza

5.1 Tutti i soci hanno uguali diritti: partecipano alle assemblee, hanno diritto di voto (principio "un socio, un voto"), possono essere eletti negli organi sociali, accedere ai libri sociali, essere informati sulle attività. Hanno il dovere di rispettare lo statuto, versare la quota annuale e collaborare alle attività associative.

5.2 La massima partecipazione degli Associati alle attività e alle decisioni dell'Associazione è garantita:

a) attraverso la regolamentazione delle convocazioni degli organismi deliberativi

dell'Associazione (Assemblea e Consiglio Direttivo) e delle modalità con cui essi deliberano (articoli 8 e 9);

b) attraverso la elezione democratica diretta con votazione a scrutinio segreto e durata limitata nel tempo: dell'organismo deliberativo elettivo dell'Associazione (Consiglio Direttivo) (articolo 9); del Presidente (articolo 10); degli organismi di controllo dell'Associazione (articoli 15 e 16);

c) attraverso l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi da parte dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo.

5.3 Gli Associati hanno diritto di concorrere alla vita associativa e di essere informati dell'andamento delle attività e delle iniziative avviate. L'Associazione deve essere dotata di un sito web ufficiale oggetto di costante aggiornamento con pubblicazione dei bilanci, degli incarichi retribuiti, dei verbali assembleari e del Consiglio Direttivo, nonché dell'attività scientifica dell'Associazione.

5.4 Ogni Associato, qualora in regola con il versamento della quota sociale, ha diritto di partecipare alle Assemblee e di avere, da parte degli organi dell'Associazione, l'assistenza, le informazioni e la tutela previsti dagli scopi sociali. L'associato è tenuto al pagamento della quota associativa annuale e degli eventuali contributi straordinari, così come determinati dal Consiglio Direttivo.

5.5 L'Associato può recedere dall'Associazione. Il recesso deve essere esercitato entro il 30 giorni prima della scadenza annuale della quota.

5.6 I soci hanno diritto di consultare i libri sociali.

Articolo 6 – Sostenitori

6.1 Sono Sostenitori dell'Associazione tutte le persone fisiche, le persone giuridiche o altri enti, incluse le società e/o le organizzazioni che promuovono studi e ricerche, avendo particolare interesse per le iniziative scientifiche, didattiche e culturali dell'Associazione. I sostenitori contribuiscono al sostegno finanziario dell'Associazione attraverso il versamento di contributi annui.

6.2 La qualifica di Sostenitore è attribuita dal Consiglio Direttivo su istanza dell'interessato e non comporta l'acquisizione dello status di Associato e pertanto è escluso per i Sostenitori qualsiasi diritto d'elettorato attivo o passivo e di voto nell'Assemblea degli Associati.



Titolo Terzo – Gli Organismi

Articolo 7 – Gli Organismi

7.1 Sono organismi deliberativi dell'Associazione: l'Assemblea; il Consiglio Direttivo.

7.2 Sono organismi esecutivi dell'Associazione: il Presidente; il Vicepresidente; il Tesoriere; il Segretario.

7.3 Sono organismi di controllo dell'Associazione: L'Organo di Controllo e L'Organo di Revisione.

7.4 Sono organismi consultivi dell'Associazione: il Comitato Scientifico; il Segretario Scientifico.

Articolo 8 – Assemblea



8.1 – L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale, ciascuno dei quali ha diritto a un voto, secondo il principio “un socio, un voto” sancito dall'art. 24 del D.Lgs. 117/2017.

8.2 – L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

8.3 – La convocazione è effettuata con avviso scritto, sul sito dell'associazione e anche per via telematica (PEC, e-mail, piattaforme di messaggistica istantanea) almeno 8 giorni prima della data fissata. L'avviso deve contenere la data, l'ora, il luogo, l'ordine del giorno e le modalità di partecipazione, anche a distanza.

8.4 – L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria:

- è ordinaria quando si riunisce per l'approvazione del bilancio e per le altre materie non riservate all'assemblea straordinaria;
- è straordinaria quando si riunisce per deliberare modifiche statutarie, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, nonché per lo scioglimento e devoluzione del patrimonio.

8.5 – L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto e, in seconda

convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

8.6 – L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

8.7 – La partecipazione all'Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica (es. videoconferenza, piattaforme digitali), purché sia possibile verificare l'identità dei partecipanti, la regolarità delle procedure e l'espressione del voto.

8.8 – È ammesso il voto elettronico, purché siano garantiti l'identificazione del socio e la segretezza del voto, quando prevista.

8.9 – Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio può ricevere un massimo di 3 deleghe. Non sono ammesse deleghe in bianco. Non sono ammesse deleghe per il voto elettronico.

8.10 – Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, conservato nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea e messo a disposizione dei soci.

Articolo 9 – Il Consiglio Direttivo

9.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per attuare gli scopi sociali.

9.2 stabilisce data, sede e modalità dell'Assemblea;

9.3 dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;

9.4 approva il bilancio predisposto dal Tesoriere prima che venga sottoposto all'approvazione dell'Assemblea;

9.5 provvede alla tutela e alla salvaguardia degli interessi dei singoli associati nell'ambito degli scopi dell'Associazione;

9.6 delibera su qualsiasi argomento, anche di natura patrimoniale, che interessi l'Associazione;



9.7 ratifica eventuali atti deliberativi emanati dal Presidente in urgenza;

9.8 ammette i nuovi Associati;

9.9 cancella dal libro degli Associati gli Associati che abbiano assunto impegni o svolto attività contrarie alle finalità dell'Associazione o pregiudizievoli del decoro dell'Associazione;

9.10 può richiedere agli Associati di esprimere opinioni su proposte specifiche adottando modalità di voto per via postale e/o telematica;

9.11 nella sua prima riunione elegge a maggioranza il Vicepresidente e nomina il Segretario e il Tesoriere;

9.12 nomina il Segretario Scientifico e il Comitato Scientifico;

9.13 nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

9.14 delibera sui coordinamenti regionali;

9.15 stabilisce la eventuale partecipazione alle proprie riunioni di Associati o non Associati per il chiarimento, la definizione o la gestione di particolari problematiche specifiche;

9.16 può nominare Gruppi di Studio su patologie definite o su singoli progetti;

9.17 incarica singoli Associati o nomina Commissioni per lo studio di particolari problematiche;

9.18 organizza il Congresso Nazionale dell'Associazione, di norma con cadenza annuale;

9.19 delibera le spese necessarie per tutte le attività dell'Associazione;

9.20 organizza o autorizza altri convegni e iniziative culturali;

9.21 delibera l'importo della quota associativa annuale a carico degli Associati;

9.22 concede il patrocinio dell'Associazione.

9.23 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta ne ravveda l'opportunità, di norma almeno due volte all'anno, oppure su richiesta di almeno quattro membri del Consiglio aventi diritto al voto. Il Presidente stabilisce sede, data e ordine del giorno, comunicati ai componenti del Consiglio con i tempi e i modi stabiliti nel Regolamento attuativo dello Statuto.



9.24 Il Consiglio è legalmente costituito se sono presenti almeno 3 (tre) membri aventi diritto al voto. Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

9.25 Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da otto (8) membri (Consiglieri), tutti eletti dall'Assemblea tra gli Associati Ordinari. Uno dei Consiglieri assumerà l'incarico di Vicepresidente. Gli otto (8) membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre (3) anni e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi. Il mandato inizia di norma entro un mese dall'elezione.

9.26 In caso di dimissioni o di recesso a qualsiasi titolo di uno o più membri del Consiglio, a essi subentreranno in pari numero i non eletti, in base al numero di preferenze ottenute; essi resteranno in carica solo fino al completamento del mandato iniziale. Il Consiglio Direttivo dovrà in ogni caso contare su almeno 2 (due) Consiglieri oltre al Presidente; in caso contrario si intenderà sciolto. In tale eventualità il Presidente si farà garante dell'ordinaria amministrazione con l'obbligo di bandire una nuova assemblea elettorale entro 3 (tre) mesi. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, si astenga dal partecipare a due sedute consecutive viene considerato dimissionario.

9.27 Alle riunioni del Consiglio Direttivo prendono inoltre parte senza diritto di voto: Past-President; Incoming President; Segretario Scientifico; Segretario; Tesoriere.

9.28 Il Presidente ed il Consiglio Direttivo possono stabilire che alle riunioni del Consiglio Direttivo siano presenti i membri del Comitato Scientifico, nonché Associati o non Associati che possano contribuire su specifiche problematiche; è escluso in ogni caso il diritto al voto.

9.29 Dopo la definizione del primo Consiglio Direttivo, dal secondo consiglio in poi potranno diventare Consiglieri solo gli Associati che risultano iscritti da almeno tre anni consecutivi all'Associazione.

9.30 Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in modalità telematica (videoconferenza, piattaforme digitali, ecc.), purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la regolarità della discussione e la corretta espressione delle deliberazioni.

Articolo 10 – Il Presidente

10.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma libera nei confronti dei terzi e in giudizio; egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. In caso di necessità e urgenza, delibera, con i poteri del Consiglio, su qualsiasi argomento di interesse dell'Associazione; la deliberazione del Presidente deve essere sottoposta alla ratifica del Consiglio nella prima riunione utile.



10.2 Il mandato del Presidente ha una durata di anni tre (3); egli può essere eletto per non più di tre mandati consecutivi. Il mandato inizia di norma il mese successivo alle elezioni.

10.3 Possono presentare la propria candidatura alla carica di Presidente tutti gli associati iscritti da almeno tre anni all'Associazione; non è eleggibile l'Associato che, alla data dell'assemblea elettorale, ricopra cariche dirigenziali (Presidente, Incoming President) in altre associazioni italiane o associazioni di pazienti.

10.4 Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea degli Associati, di norma nell'anno di scadenza del mandato del Presidente già in carica, cui subentrerà alla scadenza del mandato. Da Incoming President, parteciperà alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, fino all'assunzione del ruolo di Presidente. Al termine del mandato, il Presidente assume la carica di Past-President e partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo per i due anni successivi, senza diritto al voto.

10.5 Per permettere il rapido sviluppo dell'attività dell'Associazione per i primi tre (3) anni di vita, il Presidente viene individuato nella figura di Massimo Nocera CF: NCRMSM66E12F839U. Allo scadere dei tre (3) anni dal primo mandato si procederà all'elezione del Presidente così come da articolo 10.4. Massimo Nocera potrà presentare la sua candidatura e, in caso di elezione, varrà l'Articolo 10.2 per i mandati per cui sarà eletto.

10.6 In caso di assenza del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente. In via del tutto straordinaria, in caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, ne farà le veci il membro del Consiglio Direttivo con maggiore anzianità associativa e, in subordine, maggiore anzianità anagrafica. In caso di dimissioni o di recesso a qualsiasi titolo del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce con pieni poteri fino all'inizio del mandato dell'Incoming President.

Articolo 11 – Il Vicepresidente

11.1 Il Vice Presidente collabora con il Presidente e, in caso di assenza del Presidente, ne fa le veci. In caso di dimissioni o di recesso a qualsiasi titolo del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce con pieni poteri fino all'inizio del mandato dell'Incoming President.

11.2 Il Vicepresidente viene eletto a maggioranza dal Consiglio Direttivo tra gli otto membri che lo costituiscono. In via del tutto straordinaria, in caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, ne farà le veci il membro del Consiglio Direttivo con maggiore anzianità associativa e, in subordine, maggiore anzianità anagrafica.

Articolo 12 – Il Tesoriere

12.1 Il Tesoriere ha il controllo della gestione finanziaria dell'Associazione. Provvede a effettuare i pagamenti secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo e su ordine del Presidente e predispone i bilanci preventivi e consuntivi.

12.2 Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, fra i consiglieri eletti. Il suo mandato coincide di norma con quello del Presidente, ma è rinnovabile e/o prolungabile; il Consiglio Direttivo ha peraltro facoltà di revoca e di sostituzione in qualsiasi momento.

Articolo 13 – Il Segretario

13.1 Il Segretario opera in diretta collaborazione con il Presidente, redigendo i verbali delle sedute del Consiglio e dell'Assemblea, mantenendo il collegamento tra i componenti del Consiglio Direttivo, procedendo al disbrigo delle pratiche ordinarie e delle altre attività di normale competenza della segreteria.

13.2 Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, fra i consiglieri eletti. Il suo mandato coincide di norma con quello del Presidente, ma è rinnovabile e/o prolungabile; il Consiglio Direttivo ha peraltro facoltà di revoca e di sostituzione in qualsiasi momento.

Articolo 14 – Organo di Controllo

14.1 L'Assemblea, quando ricorrano i presupposti di legge o quando lo ritenga opportuno, nomina un Organo di controllo, che può essere monocratico o collegiale, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

14.2 I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti previste dalla legge e restano in carica tre anni, rinnovabili.

14.3 L'Organo di controllo: vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; verifica l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e il suo concreto funzionamento; esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali; può in ogni momento procedere ad atti di ispezione e controllo e può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.



14.4 L'Organo di controllo partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea senza diritto di voto.

Articolo 15 – L'Organo di Revisione

15.1 Quando ricorrano i presupposti di legge, l'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti o un Collegio di revisori legali, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

15.2 L'Organo di revisione legale deve essere scelto tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali.

15.3 Il Revisore legale o il Collegio dei revisori: svolge la revisione legale dei conti dell'Associazione; verifica, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione; redige una relazione sul bilancio consuntivo che accompagna la delibera di approvazione da parte dell'Assemblea.

15.4 L'Organo di revisione dura in carica tre anni, è rinnovabile e i suoi componenti non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

Articolo 16 – Il Comitato Scientifico e il Segretario Scientifico

16.1 Il Comitato Scientifico è un organo consultivo del Consiglio Direttivo non incide sulla governance ; esso viene designato dal Consiglio Direttivo e ne concorre alla progettualità e alla pianificazione delle attività scientifiche nonché alla verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica secondo indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale. L'attività scientifica andrà integralmente pubblicata sul sito web dell'Associazione, oggetto di costante aggiornamento. Il Comitato Scientifico non ha competenze gestionali né di rappresentanza legale

16.2 Il Comitato Scientifico è costituito da un numero variabile di Associati cui vengano riconosciute particolari competenze in specifici settori scientifici e della comunicazione digitale ed è coordinato da un componente designato dal Consiglio Direttivo e denominato Segretario Scientifico.

16.3 Il suo mandato coincide di norma con quello del Presidente, ma è rinnovabile e/o prolungabile; il Consiglio Direttivo ha, peraltro, facoltà di revoca e di sostituzione in qualsiasi momento.

16.4 Del Comitato Scientifico possono far parte, eccezionalmente, anche componenti del Consiglio Direttivo e degli altri organismi dell'Associazione, così come personalità

scientifiche di indiscusso profilo non associate. La composizione del Comitato Scientifico può essere modificata dal Consiglio Direttivo in qualsiasi momento.

Articolo 17 – Soci Fondatori

17.1 I Soci Fondatori sono in numero di quattro (4) e precisamente:

- 1) Fortunato Cassalia nato il 25/11/94 CF CSSFTN94R25C710G ; residente in Via Toscana 15B, Montecchio Maggiore, 36075, Vicenza
- 2) Massimo Nocera nato il 12/05/1966 CF: NCRMSM66E12F839U; residente in Segrate in Via Giotto 2
- 3) Andrea Danese nato il 15/03/1993 CF: DNSNDR93C15I775B; residente in V. Roma, 34 37030 Roncà VR
- 4) Bottardi Andrea nato il 18/03/1993 CF: BTTNDR93C18E897M residente in Via Attilio Mori 19, Mantova

17.2 I Soci fondatori non godono di prerogative nella nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e hanno gli stessi diritti e doveri degli altri Associati.

Articolo 18 – Incompatibilità

18.1 Nessuna delle cariche precedentemente elencate può essere ricoperta da Associati che non siano in piena autonomia ed indipendenza. Ogni potenziale causa di conflitto d'interessi va dichiarata preventivamente. Inoltre, nessuna delle cariche precedentemente elencate può essere ricoperta da Associati che abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione.

Articolo 19 – Rimborsi spesa

19.1 Le cariche sociali sono assolutamente gratuite. Ai componenti degli organi sociali, agli associati, ai volontari, ai lavoratori e ai collaboratori che svolgono attività in favore dell'Associazione non può essere corrisposto alcun compenso, sotto qualsiasi forma, per le attività svolte. È consentito esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e secondo quanto previsto dall'art. 17, commi 3 e 4, del D. Lgs. 117/2017.

19.2 L'Associazione può altresì rimborsare, entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le spese sostenute dal volontario anche a fronte di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la natura e l'entità della spesa.

Articolo 20 – Consulenti

20.1 Il Presidente e il Consiglio Direttivo possono avvalersi di collaborazioni o consulenze professionali esterne (es.: fiscale, legale, ecc.) a sostegno della propria attività istituzionale.

20.2 Possono sviluppare attività di consulenza per progetti rispondenti alle finalità sopra indicate, gli associati e tutti i componenti dei diversi organi. Tali attività potranno essere remunerate in ragione alle attività svolte previo contratto.

Titolo Quarto – Bilancio e Patrimonio

Articolo 21 – Esercizio e Bilancio

21.1 L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio è redatto secondo le linee guida ministeriali e depositato presso il RUNTS entro i termini di legge.

21.2 Per ciascun esercizio sociale il Consiglio Direttivo approva il progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo predisposto dal Tesoriere. Il bilancio preventivo dell'esercizio in corso e il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente devono essere presentati all'Assemblea degli Associati e restano depositati in copia nella sede dell'Associazione, unitamente alla relazione dell'Organo di controllo e/o del Revisore, ove esistenti, durante gli otto giorni che precedono l'Assemblea e finché siano approvati. Gli Associati possono prenderne visione.

21.3 I bilanci preventivi e consuntivi sono depositati presso il RUNTS entro i termini di legge e pubblicati sul sito istituzionale dell'Associazione.

21.4 L'Associazione, se obbligata per legge, redige anche il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, che è depositato presso il RUNTS e pubblicato sul sito web dell'Associazione.

21.5 È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Articolo 22 – Entrate e Patrimonio

22.1 – Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi volontari degli associati;
- c) erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
- d) contributi e sovvenzioni da enti pubblici e privati, comprese società e imprese di qualsiasi settore, incluse aziende che erogano servizi (tra cui formazione, comunicazione, piattaforme digitali), nonché industrie farmaceutiche, nutraceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto della normativa vigente, dei criteri stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina (ECM), del Codice Deontologico di Farmindustria e dei codici etici applicabili alle aziende di dispositivi medici (Confindustria Dispositivi Medici, MedTech Europe o altri in vigore);
- e) proventi derivanti da convenzioni, accreditamenti e rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 e normative collegate;
- f) proventi da attività di raccolta fondi continuative o occasionali, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
- g) proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativo decreto attuativo;
- h) rendite patrimoniali, proventi da beni mobili e immobili, diritti e canoni;
- i) quote del 5 per mille e ogni altra entrata comunque denominata ammessa dalla legge.

22.2 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili;
- beni mobili registrati;
- strumenti finanziari, fondi di riserva e disponibilità liquide;
- contributi con vincolo di destinazione e fondi vincolati deliberati dagli organi sociali;
- ogni altra risorsa patrimoniale acquisita a qualsiasi titolo.

I beni immobili e i beni mobili registrati sono intestati all'Associazione e risultano da apposito inventario aggiornato, custodito presso la sede sociale.

22.3 – Destinazione e indipendenza

Tutte le entrate devono essere destinate esclusivamente al perseguimento delle finalità statutarie. Esse non possono in alcun modo condizionare l'autonomia decisionale, scientifica e gestionale dell'Associazione, che resta pienamente indipendente.

22.4 – Avanzi di gestione

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 117/2017. Gli eventuali avanzi sono destinati all'incremento del patrimonio o a fondi vincolati per le attività istituzionali.

22.5 – Tracciabilità

Entrate e spese devono essere gestite mediante strumenti di pagamento tracciabili, nel rispetto della normativa vigente. I pagamenti in contanti sono ammessi solo nei limiti di legge.

22.6 – Contributi vincolati

Le donazioni e i contributi con vincolo di destinazione sono utilizzati nel rispetto dei vincoli imposti dal donante o dal finanziatore e rendicontati secondo la normativa vigente.

Articolo 23 – Scioglimento e Liquidazione

23.1 La deliberazione di scioglimento dell'Associazione spetta all'Assemblea Straordinaria.

23.2 In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS, ad altri enti del Terzo Settore, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto avanzi di gestione, fondi e riserve.



Handwritten signature or mark.

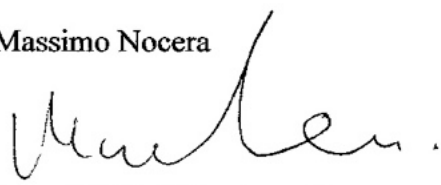
Articolo 24 – Norme finali e transitorie

24.1 Le norme previste dal presente Statuto hanno efficacia dall'approvazione in Assemblea dello Statuto stesso.

24.2 Per tutto quanto non previsto da questo Statuto, si rinvia alle leggi vigenti in materia ed agli eventuali Regolamenti interni qualora approvati, e in particolare al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Il presidente

Massimo Nocera

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Massimo Nocera', written over a horizontal line.

Segrate 12, Settembre 2025